

Protocollo RC n. 8021/05

Deliberazione n. 114

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 36

Seduta Pubblica del 26 maggio 2005

Presidenza: MANNINO - CIRINNA'

L'anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventisei del mese di maggio, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Presidente Giuseppe MANNINO dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Santini Claudio, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alagna Roberto, Carapella Giovanni, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Marchi Sergio, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Poselli ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Failla.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Calamante Mauro, Causi Marco, Cioffarelli Francesco e Coscia Maria.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 81^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

81^a Proposta (Dec. G.C. del 20 aprile 2005 n. 81)

Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003.

Premesso che, l'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi di cui alla Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del T.U. della Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Che con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l'altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;

Che, è apparso opportuno avvalersi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista dall'art. 1 bis, dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, rispetto all'introduzione obbligatoria, la cui applicazione consentiva di attuare le finalità di politica ambientale contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e realizzare un sistema capace di prevedere forme di incentivazione e stimolo all'innovazione organizzativa e tecnologica nell'attività attinenti a ciclo dei RSU in modo da incrementare il peso della raccolta differenziata, del recupero e riciclo dei rifiuti;

Che, a tale fine si è proceduto, ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 marzo 2003, all'adozione del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma a partire dall'1 gennaio 2003;

Che, con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003, n. 256 del 19 dicembre 2003 e n. 14 del 24/25 gennaio 2005, sono state determinate

le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani rispettivamente per l'anno 2003, 2004 e 2005 in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;

Che, appare opportuno, in considerazione delle esigenze riscontrate nella prima fase di applicazione della tariffa rifiuti, introdurre alcune modifiche al Regolamento tariffa sopra citato;

Che in particolare nei casi particolari di conduzione e locazione disciplinati dall'art. 7, appare opportuno estendere anche ai casi di comodato o comunque di concessione in uso la disposizione di cui al comma 3;

Che inoltre, qualora in sede di accertamento non emergano elementi utili ai fini della determinazione della superficie, appare opportuno avvalersi, in analogia a quanto previsto in ambito T.A.R.S.U., della norma di cui all'art. 1 comma 340 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), secondo la quale la superficie delle unità immobiliari di proprietà privata ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, è calcolata in misura pari almeno all'80% della superficie catastale;

Che, inoltre, in materia di deroghe anagrafiche, ai fini della determinazione del numero degli occupanti per il calcolo della tariffa, è opportuno prevedere tra le cause di esclusione, anche la previsione di chi abbia eletto domicilio, per motivi di studio o di lavoro, oltre che all'estero anche in un comune ubicato al di fuori del territorio della Regione Lazio per almeno sei mesi, ed inoltre appare opportuno inserire tra i casi di deroghe anagrafiche anche i casi di persona detenuta in istituto penitenziario;

Che in tema di riduzione per distanza cassonetti è utile precisare che la stessa si applica unicamente per la distanza dei contenitori adibiti alla sola raccolta indifferenziata e che la domanda di riduzione va reiterata ogni anno e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, al fine di permettere al gestore del servizio di verificare l'attualità e la permanenza dei requisiti richiesti;

Che inoltre sempre in tema di riduzione per distanza cassonetti è utile precisare che oltre ai casi di strade private o di zone non aperte al pubblico transito vanno aggiunte le aree non accessibili ai mezzi aziendali (aree di cantiere, strade non asfaltate, senza uscita ecc.) per le quali la distanza per l'applicazione della riduzione del 50% sulla parte fissa va calcolata con riferimento all'accesso, o all'area di accesso, al più vicino punto di raccolta;

Che, inoltre appare opportuno prevedere, sempre in tema di riduzione per le utenze non domestiche, un incremento della stessa pari al 60% della parte variabile della tariffa, qualora l'occupazione, risultante da concessioni amministrative, sia inferiore ai 105 giorni nell'arco solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della settimana;

Che, inoltre appare opportuno prevedere espressamente l'esclusione di casi di cumulabilità delle varie forme di riduzioni con applicazione, in caso di concorso, solo della percentuale di riduzione più elevata;

Che, inoltre relativamente all'applicazione della agevolazione ambientale del 30% sulla parte variabile della tariffa prevista per chi effettua il compostaggio, è opportuno limitarla unicamente alle utenze domestiche residenti, a garanzia di uno svolgimento continuativo ed efficace della pratica del compostaggio e al fine di semplificare gli adempimenti a carico degli utenti prevedere la possibilità, per coloro che hanno beneficiato dell'agevolazione l'anno precedente, di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente alla dichiarazione di aver effettuato la pratica del compostaggio anche l'impegno a praticare lo stesso nell'anno successivo;

Che sempre in materia di agevolazione ambientale per le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato a recupero parte dei rifiuti prodotti è stato eliminato il riferimento alla dichiarazione riguardante la quantità totale dei rifiuti prodotti, in quanto con deliberazione del C.C. n. 25 del 3 marzo 2003, sono stati recepiti per ciascuna

categoria produttiva, i coefficienti di produzione dei rifiuti di cui alla tabella 4° del D.P.R. n. 158/99, determinando le misure di ciascun coefficiente nell'ambito degli intervalli tra misura minima e la misura massima ivi previsti, applicabili anche per il riconoscimento delle suddette agevolazioni;

Che in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 in ordine al sistema di determinazione del reddito delle persone fisiche, nonché delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in ordine alla revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, appare opportuno sostituire all'art. 14 i commi 1-2-3 per adeguare i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché i limiti di reddito, per usufruire delle agevolazioni, mantenendo inalterato il principio del sostegno delle fasce sociali più deboli;

Che al fine di evitare le distorsioni derivanti dai nuovi criteri dispositivi di determinazione del reddito imponibile in ulteriore evoluzione nel corso del corrente anno d'imposta 2005, è opportuno individuare valori reddituali che tengano conto del diverso ammontare degli oneri deducibili e dell'incidenza della prima abitazione in analogia con le modalità di determinazione del reddito ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali e regionali;

Che ai fini del calcolo degli interessi legali dovuti e della corretta applicazione della sanzione per tardivo pagamento, occorre precisare che la tariffa è dovuta entro il termine di scadenza indicato sulle relative fatture di pagamento e che il termine per adempiere non può essere inferiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione delle bollette;

Che sempre in tema di riscossione è stata disciplinata la procedura da seguire per l'iscrizione a ruolo e per l'applicazione della penalità prevista in caso di omesso o ritardato pagamento;

Che in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 19 occorre eliminare l'art. 18 comma 7;

Che appare inoltre opportuno chiarire in tema di violazioni e penalità che l'applicazione della sanzione per omessa o infedele comunicazione o denuncia si applica sull'ammontare della tariffa complessivamente dovuta maturata per i semestri solari di competenza mentre per la tardiva comunicazione si applica la sanzione per omessa comunicazione o denuncia sull'ammontare della tariffa maturata dalla data di validità della comunicazione fino alla data di presentazione della medesima;

Che, appare inoltre opportuno evidenziare che l'applicazione della sanzione non esclude in ogni caso l'applicazione degli interessi legali i quali sono calcolati su base giornaliera a decorrere dalla data di scadenza indicata in fattura fino alla data di consegna dei ruoli e restano in ogni caso a carico del soggetto debitore le spese sostenute per la riscossione;

Preso atto che, in data 30 marzo 2005, il Direttore del Dipartimento II – Politiche delle Entrate U.O. Tributi, quale responsabile del Servizio ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Graziano”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 22 aprile 2005, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 20 giorni, stabilito dalla Giunta Comunale trattandosi di provvedimento soggetto a scadenza;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Municipi I, III, V, IX, X, XI, XIII, XIX: parere favorevole;
- Municipi VII, XV: parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio VII:

tenere conto, nelle prescrizioni dell'allegato B, della seguente considerazione: "che l'estensione e la riduzione della tariffa venga calcolata in base ai parametri I.S.E.E. considerate anche le mutate condizioni economiche che hanno visto l'allargamento del disagio sociale a sempre più ampie fasce di reddito";

Municipio XV:

al punto 4 del dispositivo, sopprimere da "nel primo periodo" a "indifferenziata";

Che dai Municipi II, IV, VI, VIII, XII, XVI, XVII, XVIII e XX non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 maggio 2005 in relazione alle modifiche richieste dai Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio VII:

la richiesta non è accolta in quanto, nel determinare le soglie massime di reddito familiare imponibile (somma dei redditi imponibili dei componenti il nucleo familiare convivente relativi all'anno precedente) per l'accesso all'esenzione della tariffa rifiuti, si è già tenuto conto dei parametri utilizzati per il calcolo dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente). Infatti dal 2002 sono state introdotte diverse soglie reddituali, a seconda della numerosità del nucleo familiare, sulla base di una scala di differenziazione che ha tenuto conto dei parametri indicati dal sistema I.S.E.E. Nel 2003, a seguito del nuovo assetto delle soglie reddituali, i beneficiari delle agevolazioni sociali sono stati aumentati e rappresentano attualmente una delle più ampie platee in confronto alle analoghe politiche agevolative in vigore in altri grandi comuni italiani;

Municipio XV:

l'emendamento non viene accolto in quanto la riduzione sulla parte fissa della tariffa può allo stato attuale essere prevista unicamente per il disagio legato al conferimento dei rifiuti indifferenziati per la distanza dei cassonetti. Per la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista, in luogo della riduzione, la possibilità di concedere l'agevolazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e per la cui applicazione sono allo studio le modalità e le tecniche per il suo riconoscimento, così come previsto dall'art. 13 comma 3, al fine di poter individuare con la necessaria precisione i criteri e gli strumenti di quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 maggio 2005, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa, delibera

- a) di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 28 marzo 2003:
- 1) l'art. 7 il comma 3 è riformulato nel modo seguente "Per i locali ammobiliati e relative pertinenze o accessori concessi in locazione, in uso o in comodato a soggetti non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche se il periodo di locazione o comodato è inferiore all'anno";
 - 2) l'art. 11 il comma 4 è così sostituito:
 4. "Il soggetto gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti il nucleo familiare, previa presentazione di documentazione adeguata nei seguenti casi:
 - persona ricoverata in casa di riposto;
 - persona detenuta in istituto penitenziario;
 - persona che abbia eletto domicilio, per motivi di lavoro o di studio, all'estero o in un altro comune ubicato al di fuori del territorio della Regione Lazio, per un periodo superiore a sei mesi";
 - 3) nell'art. 12 al comma 1 nel primo periodo le parole "o cassonetto" sono sostituite con la parola "indifferenziata",
 - al secondo periodo la parola "zone" è sostituita con la parola "aree" e dopo la parola "transito" sono inserite le parole "ovvero non accessibili ai mezzi aziendali (aree di cantiere, strade non asfaltate, senza uscita ecc.)" dopo la parola "distanza" è eliminato il seguente periodo "di cui al comma precedente";
 - 4) nell'art. 12 al comma 3, alla fine del primo periodo dopo la parola "residenti" è aggiunto il seguente periodo: "ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti da certificazione anagrafica, lo stato di fatto dell'immobile risulti non occupato per il sussistere delle condizioni di cui all'art. 11 comma 4 del presente Regolamento.";
 - 5) nell'art. 12 al comma 4 è aggiunto il seguente nuovo periodo: "Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente, è elevata al 60% sulla parte variabile della tariffa.";
 - 6) nell'art. 12 al comma 6 dopo la parola "richiesta" è aggiunto il seguente periodo "salvo quanto disposto dal successivo comma 7.";
 - 7) L'art. 12 il comma 7 primo periodo è così sostituito "Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate. La riduzione per le motivazioni di cui al primo comma è computata dal momento della richiesta che deve essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.";

- 8) nell'art. 12 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
8. "Le riduzioni, di cui al presente articolo, non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata.";
- 9) nell'art. 13 al comma 4 primo periodo dopo la parola "domestiche" è inserita la parola "residenti". Il terzo periodo è così sostituito: "Per beneficiare dell'agevolazione, gli utenti, che non abbiano praticato il compostaggio nell'anno precedente, devono presentare dall'1 ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre una apposita comunicazione al soggetto gestore corredata di dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno successivo in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti. La dichiarazione dovrà contenere inoltre l'accettazione a consentire l'accesso presso l'abitazione da parte degli incaricati del soggetto gestore al fine di verificare la reale pratica del compostaggio." Nel quinto periodo dopo la frase "attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente." è introdotto il nuovo periodo: "Entro il medesimo termine, per beneficiare dell'agevolazione per l'anno in corso, gli utenti che hanno effettuato la pratica del compostaggio nell'anno precedente, potranno, con la stessa dichiarazione, rinnovare l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo nel corso dell'anno, in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti.";
- 10) nell'art. 13 al comma 5 terza alinea dopo la parola "attestante" sono cassate le seguenti parole: "la quantità totale dei rifiuti prodotti e";
- 11) nell'art. 13 al comma 6 dopo la parola "attestante" sono cassate le seguenti parole: "la quantità totale dei rifiuti prodotti e";
- 12) nell'art. 14 i commi 1-2-3 sono così sostituiti:
- "1. Il Comune assicura le agevolazioni nel pagamento totale della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'abitazione a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto ed a una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente di riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti come di seguito elencati:
- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 181/2000 alla data dell' 1 gennaio dell'anno di riferimento;
 - b) presenza, all' 1 gennaio dell'anno di riferimento, di non occupati già fruitori della Cassa Integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità, che abbiano perduto tali provvidenze nell'anno precedente;
 - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di Cassa Integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
 - d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento abbiano compiuto il 60esimo anno di età;
 - e) presenza di uno o più figli minori;
 - f) presenza di uno o più diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o presenza di soggetti iscritti alle prime 4 categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla Tabella A allegata al Decreto del

Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1981 n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

- g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche che diano luogo ad obiettive e gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali;

2. In presenza di uno dei requisiti descritti al comma precedente i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, possono presentare apposita domanda di esenzione al soggetto gestore. Dette esenzioni sono applicabili ove sussistano le seguenti condizioni:

- nessun componente il nucleo familiare convivente risulti proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto di uso, abitazione, di superficie o di enfiteusi ovvero titolare di un contratto di comodato su immobili o quote di essi nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'I.C.I. superi Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare convivente;
- non venga esercitata la sublocazione dell'abitazione oggetto della tariffa;
- il reddito complessivo annuo relativo all'anno precedente, riferito all'intero nucleo convivente, non sia superiore a quello individuato nella tabella di cui all'allegato B in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente il nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva;

3. Al fine di ottenere l'agevolazione in questione il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovrà presentare, entro l'anno di riferimento dell'agevolazione medesima apposita autocertificazione a norma del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate, rispettivamente ai commi 1 e 2 corredata nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture politiche.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore a Euro 2.840,51 nell'anno di imposta.”;

13) all'art. 18 comma 4 alla fine del periodo è aggiunto il seguente nuovo periodo:

“A tal fine la superficie da utilizzare ai fini della determinazione della tariffa per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, non può in nessun caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale.”;

14) l'art. 18 comma 7 è abrogato;

- 15) all'art. 19 comma 2 è aggiunto, dopo il periodo "suddiviso in almeno due rate." il seguente nuovo periodo: "La tariffa è dovuta entro il termine di scadenza indicato sulle bollette il quale non può essere inferiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di emissione delle medesime.";
- 16) dopo l'art. 19 comma 6 è aggiunto il seguente comma:
- 6 bis. "Il soggetto gestore può iscrivere direttamente a ruolo le somme dovute sulla base della comunicazione o denuncia, non pagate alle scadenze prescritte, il cui termine per provvedere al pagamento sia stato comunicato mediante atto notificato.
Qualora quest'ultimo non sia stato comunicato a mezzo notifica, il soggetto gestore emette avviso motivato, con il quale intima all'utente a provvedere al pagamento degli importi dovuti entro e non oltre i sessanta giorni decorrenti dalla notifica dello stesso, con l'avvertenza che decorso inutilmente detto termine si provvederà ad irrogare la sanzione prevista per l'omesso o ritardato pagamento.";
- 17) nell'art. 20 il comma 2 è così riformulato:
2. "Per l'omessa comunicazione o denuncia della tariffa si applica la sanzione dal 100% al 200% su ogni importo maturato per i semestri solari di competenza. Per la tardiva comunicazione, oltre il termine di cui all'art. 15 comma 1, si applica la sanzione per omessa comunicazione o denuncia, su ogni importo maturato fino alla data di presentazione della comunicazione.";
- 18) nell'art. 20 il comma 3 è così riformulato:
3. "Per infedele comunicazione o denuncia della tariffa si applica la sanzione dal 50% al 100% su ogni importo maturato per i semestri solari di competenza, mentre per le dichiarazioni integrative si applica la sanzione prevista per l'infedele comunicazione computata fino alla data di presentazione della medesima.";
- 19) nell'art. 20 il comma 4 è così sostituito:
4. "Le sanzioni irrogate in seguito alla notifica dell'avviso di cui all'art. 18 comma 6, sono ridotte del 75% in caso di definizione agevolata e adesione all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica del medesimo.";
- 20) nell'art. 20 il comma 5 è abrogato;
- 21) nell'art. 20 il comma 7 è così sostituito:
7. "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti richiesti, è soggetto alla sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dalla scadenza indicata in fattura. Restano a carico del soggetto debitore le spese sostenute per la riscossione.";
- 22) nell'art. 20 il comma 8 è abrogato;
- 23) nell'art. 20 il comma 9 è così sostituito:
9. "In caso di mancata o infedele comunicazione gli interessi legali sono calcolati assumendo come termine iniziale l'ultimo giorno dei semestri solari di competenza e come termine finale la data di emissione dell'avviso di cui

all'art. 18 comma 6 ovvero la data di presentazione della comunicazione per la dichiarazione tardiva o integrativa”;

b) l'allegato B risulta così sostituito:

ALLEGATO B

Limiti di reddito imponibile familiare per l'accesso all'esenzione della Tariffa *		
Numero di componenti del nucleo familiare convivente	Limiti ordinari (redditi anno 2004) in Euro	Limiti in presenza di una o più persone diversamente abili (redditi anno 2004) in Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.200,00	21.960,00
3 componenti	14.820,00	24.340,00
4 componenti	17.840,00	29.390,00
5 componenti	20.700,00	34.020,00
6 componenti	23.200,00	34.020,00
più di 6 componenti	aggiungere € 2.085,00 per ogni componente aggiuntivo	34.020,00

(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva”.

- c) di stabilire, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che le modifiche avranno effetto con decorrenza dall'1 gennaio 2005;
- d) di dare atto, che ai contribuenti che hanno richiesto l'agevolazione di cui all'art. 14 del Regolamento per l'Applicazione Sperimentale della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Roma in un periodo antecedente all'approvazione del presente atto si applicano, per l'anno in corso, qualora siano più favorevoli, i criteri utilizzati per l'anno 2004.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e 10 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cosentino, Della Portella, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Galloro, Ghera, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Orneli, Panecaldo, Sentinelli, Smedile, Tajani e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 114.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26 maggio 2005.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....